

Firenze, 31 luglio 2020

Spett.li Aziende della Filiera Vino Chianti
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 630/20 A/1 – Circolare n. 51/20

Oggetto: Decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, art.43 che modifica il testo dell'art. 38 del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016

In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 178 del 16 luglio u.s. ed entrato in vigore il 17 luglio, di cui alleghiamo estratto, si segnalano quelle previste all'art.43 comma 4, lettera d) ed e) relative alle modifiche dell'art. 38 della L. n. 238/2016, di cui alleghiamo estratto, ovvero la possibilità di adottare “modifiche temporanee” ai disciplinari di produzione dei vini DOP ed IGP per:

- **il trasferimento di partite di mosti e di vino atto a divenire DOP ed IGP, al di fuori della zona di produzione;**
- **l'imbottigliamento vino atto a divenire DOP ed IGP, al di fuori della zona di produzione.**

Si forniscono le disposizioni applicative qui di seguito:

- **Articolo 38, comma 7, della legge n. 238/2016 “TESTO UNICO”:** il comma viene integrato con l'aggiunta delle parole dopo “le partite medesime”, **“fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.**


Ne consegue che, l'Autorità competente (MIPAAF - DPQAD), nel caso si verificano le eccezionali e, particolari circostanze indicate nel testo, di nuova introduzione, può adottare i provvedimenti di **“modifica temporanea”** degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previo presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine di trasferire temporaneamente le partite di mosti e di vini atti a divenire vini DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata e comunque in aree limitrofe;

- **Articolo 38, comma 7 bis, della legge n. 238/2016 “TESTO UNICO”:** il comma di nuova introduzione così recita: **“7- bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di**

misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata”.

Ne consegue che, l'Autorità competente (MIPAAF - DPQAI), nel caso si verificano le particolari circostanze indicate nel nuovo testo oggetto di modifica, può adottare i provvedimenti di “modifica temporanea” degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previo presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine poter imbottigliare temporaneamente le partite vini DOP o IGP al di fuori della pertinente zona delimitata.

Cordiali saluti



Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati: n. 2: Decreto Legge n. 76/20 – estratto art. 43;
Legge n. 238/16 – estratto art. 38.